CONVENZIONE

·	CONVENZIONE	·
	PER LA FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO E SERVIZI	
	CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO	
	REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007	
	LOTTO 4	
	TRA	
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
	in Corso Marconi, 10 e domiciliata ai fini del presente atto in Corso Marconi,	
	10, capitale sociale Euro 1.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese	
-	presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627	
	di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente e legale	
	rappresentante, Domenico ARCIDIACONO nato a Como il 12 novembre	
	1944 (nel seguito per brevità anche "S.C.R Piemonte S.p.A.");	
	E	egione Plemo
	- Crucell Italy S.r.l, con sede legale in Baranzate (Mi), Via Zambeletti, 25,	S.C.R.
	capitale sociale Euro 105.000,00 =i.v., iscritta al Registro delle Imprese di	S.p.A.
	Milano al n. 00190430132, REA 1690805 di Milano, P. IVA00190430132, in	10.10
	persona del procuratore speciale Gabriele CASALINI nato a Chieti il 30	a//
	marzo 1953, in forza della procura speciale autenticata dal notaio Federico	28 €8
	GUASTI rep.n. 44752 del 30 novembre 2009(nel seguito per brevità anche	## 25 30 430 1
	"Operatore economico")	PAPER
	PREMESSO CHE	1928 1928 1929 1939
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	2007
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
<u> </u>	Pagina 1 di 24	
		٨

	b) la Regione Piemonte ha incaricato S.C.RPiemonte S.p.A., nell'ambito	
	della categoria dei vaccini per profilassi igienico sanitaria di cui alla	×
	D.G.R. n. 6-11703 del 06 luglio 2009, di procedere	
	all'approvvigionamento aggregato dei vaccini ad uso umano;	
	c) in data 9 dicembre 2010 con nota prot. n. 5919, veniva approvato dal	
	gruppo di lavoro individuato dalla Direzione Regionale Sanità il	
-	Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di vaccini ad uso umano	
	e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui	
	all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 nonché sancita l'adozione, quale	
	criterio di aggiudicazione, del prezzo più basso;	
	d) S.C.R-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 96 del 16 dicembre 2010,	
	in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 16 Lotti, per la stipula di una	
	Convenzione per la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi	agione Piemo
	per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1	S.C.R.
	lettera a) L.R. 19/2007;	S.p.A. 10.10125
	e) S.C.RPiemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il Lotto 4 a	bh.
	Crucell Italy S.r.l.;	
	f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
	fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa,	
-	come indicato al paragrafo 14) punto 14 del Disciplinare di gara;	7078
	g) il Fornitore aggiudicatario del Lotto 4 ha attivato il Call Center secondo	
	quanto disposto al par. 11) lettera G del Disciplinare di Gara ed ha	
	Pagina 2 di 24	
- 1	la contraction de la	11

	comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail	
<u> </u>	dedicati alla Convenzione;	
	h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R	
 ·	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le	
:	condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni	
	Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
· -	Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara	
	ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	
	integrante e sostanziale della presente Convenzione;	Legione Piemon
•	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	S.C.R. Piemonte
	ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.RPiemonte S.p.A., Capitolato	8 to 20 10 - 10 125 C
	Tecnico e suoi allegati, Offerta Economica, cauzione definitiva, polizza RC.	M
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
	irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il prodotto oggetto del	
	presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli	\$60 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Ordinativi di fornitura e le successive Richieste di consegna, sino alla	
	concorrenza del quantitativo triennale massimo di 36.000 dosi.	
	Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi	
	connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto	
	Pagina 3 di 24	P

· .

	adempimento degli obblighi contrattuali, quali:	
	a) trasporto e consegna	
	b) assistenza e consulenza alla fornitura.	
-	2. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite	
· 4	massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
	Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo	
	della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto	
	oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del	
	singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	. A
	3. S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	*
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
	massimo indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del	
	R.D. 2440/1923.	
	4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni	
	stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli	Regione Plemon
	contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono	Piemonte 2 S.p.A.
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico, dagli Ordinativi	2 10 10125
	di fornitura e dalle Richieste di consegna che ciascun soggetto interessato	₹/r·
	dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente	AT AT
	convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti	
	tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata	
	ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno	96 T
'	il quantitativo della fornitura nonchè i riferimenti per la fatturazione.	
	5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Pagina 4 di 24	Jun 1

	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì da	à
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	6. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20%	
	del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della	1
	fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto del	
	quantitativo ai sensi del R.D. 2440/1923, da parte di S.C.RPiemonte S.p.A	
	Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore una	
	riduzione del 20% del quantitativo della fornitura dalle stesse richiesta	
	dandone contestuale comunicazione a S.C.R Piemonte, senza che a fronte	one Pier
	della richiesta di riduzione di tali quantità nel limite indicato, il Fornitore	S.C.R.
	possa avanzare alcuna pretesa.	Plemonte 2 S.p.A.
	ART. 3 - DURATA	8 con; 10 - 10125
	La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere	4/14
	dal 07 aprile 2011 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia	
	esaurito il quantitativo massimo stabilito per il Lotto (di cui all'art. 2 comma	(MI)
	1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa	ALV S. letti, 2 JZATE 19043
	comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R Piemonte	ambe Sarah S.F. 00
	S.p.A	# UC Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
•	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	No.
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche	
	Pagina 5 di 24	

:		
	eventualmente incrementato.	
	Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
	emettere Ordinativi di Fornitura che avranno efficacia dalla data di emissione	
	e fino al trentaseiesimo mese a decorrere dal 7 aprile 2011.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni nelle	
	singole Richieste di consegna, debbono specificare le quantità di prodotti	
1	richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. L'Ordinativo di Fornitura e le	
	successive richieste di consegna dovranno essere inviate al Fornitore a mezzo	
	fax. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 1.	
	ART. 5 – VERIFICHE	Quegione Pieno
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	S.C.R. So Piemonte o
	S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	32: 10 . 10 12 S
-	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	M.
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	55.1. ((MI) 0132
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A., anche tramite	LV S, etti, 2 ZATE 19043(
	terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	ambel ARAN F. 00
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	RUCK Via Z. Va Z.
	quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato	S0 20 W.
-	Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà	
-	secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	Pagina 6 di 24	



	ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
	altre parti della Convenzione a:	
-	a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	·
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
	d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in	
	corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	dione Piem
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	S.C.R.
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	S.p.A.
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	2001. 101 10122
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	Α.
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	S.F.H. 255 130133
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	TALY peletti, NZAT
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	Zamb Zamb BAR/
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4	CRUCE Via Ze 20021 B.
	sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e	

Pagina 7 di 24

	chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportun	e
	correzioni;	
	g) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi i	n
	tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di consegna emesse d	a
	ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella	a
	presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo d	i
<u> </u>	Fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguit	i
	con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e	•
	della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso	
•	accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il	· .
	Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e	
-	modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;	
	h) non dare esecuzione alla Richiesta di consegna se proveniente da un	
	soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto	none P
	Richieste di consegna oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura,	S.C.R.
	informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.RPiemonte	S.p.A.
	S.p.A.;	10/ 10123
	i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	9/(
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	S.r.l. 25 E (M)
	j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del	TALY eletti, NZAT
	Capitolato Tecnico;	Zamb Zamb C.F. 0
	k) consentire a S.C.RPiemonte, S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	CRUC Via 20021 P.IVA
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	Pagina 8 di 24	
		X ~

	prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	l) fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti i dispositivi per la	
	somministrazione necessari per l'erogazione del prodotto oggetto della	
	presente convenzione, laddove lo richieda;	
	m) manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	n) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico,	
,	secondo le modalità ivi previste.	
	ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
	Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun	ne 8
	Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e	S.C. P. S.
	nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 5 e 6.1.	S.p.A.
	Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare	To 10-10125
	(vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità	·
	dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nella richiesta di consegna.	
	In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti,	MI)
	troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.	LV S.1
	ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO	mbek ARAN
	1.Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	CNUCEL CO21 BA
	Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle relative richieste di	2002
	consegna sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta,	
	Pagina 9 di 24	
		/1 T

				* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TATEL	
	IVA es	sclusa, (da int	endersi cor	mprensivo della	fornitura del p	prodotto, dei	
	disposit	tivi per la sua	somministra	nzione, ove nece	ssari, e della pre	estazione dei	
	servizi	connessi) per l	e quantità o	ggetto di ciascur	a richiesta di co	nsegna.	
	In partic	colare:			•. • •		
	Lotto	Descrizione	Quantità	Nome	AIC	Prezzo	
			massima	Commerciale		unitario	
			triennale	del Prodotto		(Iva	
· · · · · ·						esclusa)	
	4	Anti-epatite	36.000	EPAXAL	036438048/M	€ 16,80	
		A adulti			036438036/M		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Il prezzo	unitario sop	raindicato r	appresenta il li	stino di riferim	ento per il	
				resente Convenz			
			-				
	2. II cor	rispettivo di c		•	to dietro preser		
				oncila nacticina			
	regolari	fatture aventi	cadenza m	iensne posticipa	ata. Ciascuna fa	attura, che	agione Pier
-				_	ta. Ciascuna fa		o S.C.R
	dovrà ess	sere completat	a con il rif	erimento al C.I	.G. n. 0640728 9	976, dovrà	O Piemonte S.p.A.
	dovrà ess essere inv	sere completat	a con il rif	erimento al C.I	.G. n. 0640728 9	976, dovrà	S.C.R. S.D.A. S.D.A.
	dovrà ess essere inv 3. I corris	sere completat viata a mezzo p spettivi dovran	a con il rif	erimento al C.I irizzo dell'Amm orrisposti a 90 (n	G. n. 06407289 inistrazione Cortovanta) giorni d	976, dovrà	S.D.A.
	dovrà ess essere inv 3. I corris	sere completat viata a mezzo p spettivi dovran	a con il rif	erimento al C.I	G. n. 06407289 inistrazione Cortovanta) giorni d	976, dovrà	S.D.A.
	dovrà essere inv 3. I corris fine mese	sere completat viata a mezzo p spettivi dovran , salvo diverse	a con il rif	erimento al C.I irizzo dell'Amm orrisposti a 90 (n con il Fornitore.	G. n. 06407289 inistrazione Cortovanta) giorni d	ora, dovrà atraente.	C. Piemonte S. P.A.
	dovrà essere inv 3. I corris fine mese Il Fornito	viata a mezzo p spettivi dovrani , salvo diverse ore assicura il	a con il rif	erimento al C.I irizzo dell'Amm orrisposti a 90 (n con il Fornitore. etto di tutti gli	.G. n. 0640728 9 inistrazione Con ovanta) giorni d	ora, dovrà atraente. ata fattura	S.C.R. S.D.A. S.D.A. (IVI)
	dovrà ess essere inv 3. I corris fine mese Il Fornito finanziaria	sere completat viata a mezzo p spettivi dovran , salvo diverse ore assicura il a di cui alla Le	a con il rif	erimento al C.I irizzo dell'Ammorrisposti a 90 (no con il Fornitore. etto di tutti gli del 13/08/2010.	G. n. 06407289 inistrazione Contovanta) giorni d obblighi di tra	ora dovrà atraente. ata fattura acciabilità bagamenti	MIN S.r.II. Sietti, 25 NZATE (MI) 1190430132
	dovrà ess essere inv 3. I corris fine mese Il Fornito finanziaria relativi all	sere completat viata a mezzo p spettivi dovran , salvo diverse ore assicura il a di cui alla Le l'adesione alla	a con il rif	rizzo dell'Ammorrisposti a 90 (no con il Fornitore. etto di tutti gli del 13/08/2010.	inistrazione Cortovanta) giorni di obblighi di tra	ora di propositi de la constanta de la constan	L ITALY S.r.II. mbeletti, 25 RANZATE (MI) F. 00190430132
	dovrà ess essere inv 3. I corris fine mese Il Fornito finanziaria relativi all Conti Con	viata a mezzo prepettivi dovrani, salvo diverse ore assicura il a di cui alla Le l'adesione alla rrenti indicati	a con il rif	erimento al C.I irizzo dell'Ammorrisposti a 90 (no con il Fornitore. etto di tutti gli del 13/08/2010. onvenzione sara nafactoring S.p	inistrazione Controvanta) giorni di obblighi di transfere i proportione di propor	orza della	L ITALY S.r.II. mbeletti, 25 RANZATE (MI) F. 00190430132
I (dovrà ess essere inv 3. I corris fine mese Il Fornito finanziaria relativi all Conti Con orocura sp	sere completativiata a mezzo presentivi dovrani, salvo diverse pre assicura il a di cui alla Le l'adesione alla rrenti indicati peciale conferi	a con il rif	erimento al C.I irizzo dell'Ammorrisposti a 90 (no con il Fornitore. etto di tutti gli del 13/08/2010. onvenzione sara nafactoring S.p	inistrazione Controvanta) giorni di obblighi di tra In particolare i punno effettuati a A titolata in fore di Como controvanta	orza della	CRUCELL ITALY S.r.li. Via Zambeletti, 25 20021 BARANZATE (MI) P.IVA e C.F. 00190430132

	4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso la presentazione da parte di	
	quest'ultimo di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità	
	contributiva) in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità	
	da parte dell'Amministrazione Contraente.	Ragione Diemona
	7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	Plemonte e
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	3 con. 10 -10125
	cui al comma 2 saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale	47/h
•	misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice	
	Civile.	(MI) (0132
_	ART. 9 - PENALI	ALV S. letti, 2 IZATE 19043
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	ambe 3ARAN
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	Ruce Via Z VA e C
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	<u> </u>
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	Pagina 11 di 24	7
		11

	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere a), b) e c) del	
	Capitolato Tecnico.	
	2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 6.3 del Capitolato Tecnico)	
	e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della	
	documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 8 del Capitolato Tecnico)	
:	dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati	
	incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R.	
	- Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale	
	di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, penultimo ed ultimo capoverso.	
	ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	Gione Piem
:	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	S.C.R.
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	S.p.A.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	- V
 .	S.C.R. – Piemonte S.p.A	:
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	6 (MI)
· .	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	N.V. S. etti, 2 Etti, 2 ZATE 19043
	dalla ricezione della contestazione stessa.	ambel ARAN
,	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	MUCE Via Z VA e O
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	<u> </u>
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
		

Pagina 12 di 24

	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.RPiemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A nel	
A	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9	
	comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	azgione Piemon
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R Piemonte	S.C.R.
	S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore	10 10 10 PM
ż	accertamento o procedimento giudiziario.	%
	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	F.I. 5 0132
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	LY S. etti, 26 ZATE 90430
	l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto	ARAN F. 00
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il	RUCE Via Za A e C
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	9 % B.
	5. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	
	Pagina 13 di 24	F
		· 0

•		
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10% S.C.RPiemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	
	documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
	Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
ž.	penale.	
	ART. 11 - GARANZIE	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo	Aegione Piemo
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	O. Plemonte
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i	70 - 10 ²⁵ 10
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	7
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	132 132
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte S.p.A La detta	LV S.r. tti, 25 ATE ()
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	m mbele RANZ F. 001
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	Nia Za Nia Za Na Ca A e C.
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	\$ 22 5
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	Pagina 14 di 24	th

		•
· ·	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.RPiemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha	
	facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti della S.C.R Piemonte S.p.A a far data da	
	7 aprile 2011 e nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti, a fai	
	data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R	
	Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	Asgione Piemo
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	S.C.R. S.P.A.
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	10 - 10125 TO
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	S/V
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	25. [. [M.] 30132
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	TALY eletti, NZAT 01904
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A A tal	Zamb BARA C.F. C
	fine, il Direttore per l'esecuzione del Contratto (art. 18) di ciascuna	ORUE Via 20021 IVA e
- : - :	Amministrazione Contraente dovrà trasmettere, entro 30 giorni dall'avvenuta	2

•		
	esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, a S.C.RPiemonte S.p.A. ed al	
	Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione	
· .	(certificati di regolare esecuzione) relativamente ai rispettivi Ordinativi di	
	fornitura.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	gione Piem
	restando il risarcimento del danno.	S.C.R.
	8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla	S.p.A.
	lettera f) delle premesse.	10 110 10 /h
	Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando	
	S.C.RPiemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni	
	a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	uf.ii. 25 (MI) 30132
,	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	ALY S ALY S letti, 3 NZATE 01904:
	se eseguite da parte di terzi soggetti .	Cambe Cambe C.F. O(C.F.
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	DRIES Via VA e
	efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura	ω. σ.
	del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le	
	Pagina 16 di 24	
		·]

	attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.	
	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	
	di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione	
	prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior	
	danno subito.	
	Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati	
	ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di	
	inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	one Pie
	risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	S.C.R.
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	S.p.A.
-	dell'importo contrattuale;	37/ 101 10122 37/ 101 10122
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	V V
	prestazioni affidate;	
-	- cessione di tutto o parte del Contratto;	3 (1) (2)
	- subappalto non autorizzato;	LV S. 1. 1. 25 (141, 25) 90430
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	L ITA mbele ARANZ F. 001
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	Neel Via Za 021 BA
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	20 00 N
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	Pagina 17 di 24	*

	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
<u> </u>	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
<u></u>	eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	gara;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e	
	comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il	
	Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
	continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	Regione Piemon
	all'individuazione di un nuovo fornitore.	S.C.R. 6
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	S.p.A.
	fornitura S.C.RPiemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	of the same of the
·	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	(MI)
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	LV S. Etti, 2 ZATE 190439
	ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento	ABAN ABAN F 00
	dell'ulteriore danno.	
· .	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	\$ 8 <u>8</u>
	iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
ļ	Pagina 18 di 24	~~~

dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
presente articolo.	
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
 pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
 4. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
 risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
 ART. 13 – RECESSO	
 1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di	
propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla	gione Pie
Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti,	S.C.R.
dal singolo Ordinativo di fornitura al verificarsi di circostanze che rendano	S.p.A.
non opportuna la sua prosecuzione. Qualora, nel corso della fornitura,	70 10123
venissero immessi sul mercato nuovi prodotti che consentono una provata	VI
migliore risposta immunologia, o qualora si rendesse necessario acquisire	
nuove formulazioni, sarà facoltà di S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle singole	. E8
Amministrazioni, recedere dalla Convenzione e/o dai singoli ordinativi di	F. S 11, 25 11, 25 11, 25
 fornitura. Il provvedimento di recesso sarà oggetto di notifica al Fornitore	ITAL Ibelet RANZ 0019
secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto	BEEL Zan T. BAF.
aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato	2007 V.VA

Pagina 19 di 24

	all'attività già svolta, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in	
	deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c	
	2. L'Ámministrazione Contraente e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A. può	
	recedere, per qualsiasi motivo da ciascun singolo ordinativo di fornitura e/o	
	dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita	
	dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni	
	solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R.	
	3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni	
: .	attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle	
	Amministrazioni.	`
	4. Qualora S.C.RPiemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del	e de la companya de l
	comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi	
	di fornitura da parte delle Amministrazioni e, le singole Amministrazioni	
	potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi già emessi, con un	a Ri
	preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi al Fornitore con	S.C.R.
	lettera raccomandata A/R fatto salvo quanto espressamente sopra disposto in	70 -
	ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.	S.p.A. 5
	ART. 14 - SUBAPPALTO	3/10
	Il Fornitore, in sede di offerta, ha dichiarato di non ricorrere al subappalto	
-	ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	25 (FA)
·	E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, la	Frank Solett 100190
(Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura.	L Sar
I	n caso di violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le	2002 Vii PIVA
£	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
	Pagina 20 di 24	M

-		
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
	La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si	
	precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
-	normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed	•
	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
-	ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	e/o di S.C.RPiemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che	
	vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere	
	indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A.,	S.C. p
	assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso	S.p.A.
	terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni	10 horze
	Contraenti e/o di S.C.R	W.
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	- = 3
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	, 25 TE (M
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	ITAL belett ANZA
	difensore scelto dal Fornitore .	EEE Last American Communication Communicatio
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	Constant
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	-
	Pagina 21 di 24	
		1/ U

	S.C.RPiemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto	al
	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanr	0
	facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura	e/
	della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetend	О
	il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	ART. 17 - REFERENTE DELLA FORNITURA	
	La dott.ssa Amalia PORCELLINI, Responsabile della Fornitura, nominato da	1
	Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referent	e .
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemont	9
	S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità d	i
	rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	•
	ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla	
	presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,	1 800 3
	verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura	1 Plan
	nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.	8//
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
<u>·</u>	cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.	5.5. 255 30132
	3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione	IMLY eletti, NZAT
	dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R Piemonte S.p.A. ed	C.F. O
	al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.	CRUE Via 2002: PIVA
	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	240:

Pagina 22 di 24

	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura.	
	In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza	
	posa in opera, S.C.R Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	Legione Plemon
	ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE	S.C.R. Piemonte S.p.A
	L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	10-10125E
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	176
	Capitolato Tecnico.	
-	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	325
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	ti, 25 NTE (N
	presente Convenzione e relativi allegati.	ITAL Thelet
	ART. 21 - FORO COMPETENTE	UCELL ia Zan 21 BA e C.F
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	200 200 P.IVA
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	Pagina 23 di 24	+

	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione	
	sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario.	·
· ·	ART. 23 - CLAUSOLA FINALE	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
	l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
S .	Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di	
	S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun	
<u> </u>	caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
<u>. </u>	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
·····		
	Torino, lì 23 GIU. 2011	
-	Torino, lì 2.3. 610. 2011	
<u></u>		
	Letto, confermato e sottoscritto.	
		· <u></u>
	S.C. PIEMONE S.p.A.	
-	S.C.R.	
-	Z S.B.A. S/O/Mollice	
 -	CRUCELLA S.R.L.	
	Via Zembertti 25	
	RIVA e C.F. 001 0430132	
	r .	